



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Deposito lista testi penale

Autore: Mariano Acquaviva | 29/05/2019



Lista testimoniale nel processo penale: tutto quello che c'è da sapere sul deposito, i termini e le modalità. Lista testi e parte civile. Fac simile lista testi.

All'interno di un processo, la fase dedicata all'assunzione delle testimonianze è di fondamentale importanza: la deposizione di una persona che ha assistito ai fatti può determinare l'esito intero di una causa. Per tale ragione, la legge prevede

alcune disposizioni precise che disciplinano come e quando sentire i testimoni in giudizio. Quanto appena detto vale in particolar modo per il processo penale, nel quale in gioco non ci sono meri interessi economici, ma la libertà stessa dell'imputato. Per tutti questi motivi, ci sono delle regole precise da rispettare per il **deposito lista testi penale**.

Come vedremo nel corso di questa guida, la legge non consente di citare in giudizio testimoni di cui non si sia chiesta preventivamente l'escussione. In poche parole, a dispetto di quanto si può vedere in alcuni film e telefilm americani, i "testi a sorpresa" non sono ammissibili: l'avvocato difensore non se ne può uscire con un teste misterioso di cui non si sapeva nulla e che, all'improvviso, sbuca dalla platea chiedendo di essere sentito. È invece possibile chiedere al giudice di poter sentire testimoni non inseriti nell'apposita lista quanto, a seguito dell'istruttoria, ne sia emersa l'assoluta importanza. Prosegui nella lettura se vuoi sapere come procedere al **deposito lista testi nel processo penale**.

Cos'è la testimonianza?

Prima di spiegarti come deve comportarsi l'avvocato quando deve procedere al deposito della lista testimoniale nel procedimento penale, occorre che ti illustri **cos'è la testimonianza** e, di conseguenza, chi sono i testimoni (per brevità definiti semplicemente **testi**).

La **testimonianza** è un **mezzo di prova**, cioè uno strumento attraverso cui provare in giudizio l'accadimento di un fatto o di un evento. Non è l'unico mezzo di prova conosciuto dal codice di procedura penale, ovviamente: insieme ad essa ce ne sono tanti altri, come ad esempio l'**esame delle parti** direttamente coinvolte (l'imputato o la parte civile, quest'ultima se non deve già essere sentita come testimone, ad esempio), i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, le perizie e i documenti.

Per sapere come si svolge e a quali regole si attiene la **prova testimoniale**, ti rinvio alla lettura del mio articolo dal titolo [la testimonianza nel processo penale](#).

Chi è il testimone?

Il **testimone** è una persona che è a conoscenza dei fatti oggetto del processo, ad

esempio perché vi ha assistito. Il teste, pertanto, è colui che può riferire al giudice circa i fatti che sono oggetto del procedimento, tant'è vero che la legge **[1]** dice che il testimone è esaminato sui **fatti** che costituiscono oggetto di **prova**, cioè, in buona sostanza, sulla responsabilità penale dell'imputato.

Facciamo un esempio. Tizio sporge denuncia perché ha subito un furto in appartamento mentre non era in casa. I carabinieri compiono le indagini e provvedono a sentire il vicino di casa del derubato, Caio, il quale afferma di aver visto Sempronio introdursi furtivamente nell'abitazione di Tizio. Sempronio viene rinviato a giudizio e, durante il processo, Caio verrà chiamato a testimoniare su ciò a cui ha assistito e, quindi, sulla presunta responsabilità penale di Sempronio.

Il testimone ha alcuni obblighi fondamentali:

- rispondere secondo verità, pena il [reato di falsa testimonianza](#);
- deporre solamente sui fatti oggetto del procedimento (con esclusione di apprezzamenti personali, giudizi morali e voci correnti di popolo) e solo se **appresi direttamente**. È vietata, in altre parole, la **testimonianza indiretta [2]**, cioè quella che fa riferimento a fatti raccontati da altre persone. In questo caso, se strettamente necessario, può essere chiamato a testimoniare colui che ha assistito direttamente ai fatti.

Lista testi: cos'è?

Veniamo ora al deposito della **lista testi** nel processo penale. Abbiamo visto cos'è la testimonianza e chi è il testimone; abbiamo detto qual è l'importanza di questo mezzo di prova all'interno di un giudizio penale e, per sommi capi, a quali principi deve attenersi la deposizione. Affrontiamo ora il punto cruciale dell'intero articolo, che è quello del **deposito della lista testimoniale**.

Come anticipato, nessuno (né la difesa dell'imputato, né il magistrato del pubblico ministero) può giocare la carta del "teste a sorpresa": ogni parte processuale (compresi la parte civile e il responsabile civile) ha l'onere di depositare i **nomi** delle persone che intende sentire come testimoni, oltre alle circostanze sulle quali verranno poste le domande.

La lista testi (o **lista testimoniale**, che dir si voglia) è l'atto nel quale vengono indicati i nominativi delle persone che dovranno deporre in qualità di testimoni,

ciò di persone che possono raccontare qualcosa di utile inerente all'imputazione e ai fatti per cui si procede. Ma non solo. Proseguì nella lettura.

Lista testi: quali persone bisogna indicare?

Contrariamente alla denominazione che comunemente le si attribuisce, la lista testimoniale non contiene solamente i nomi di coloro che dovranno essere sentiti come **testi**, ma anche i nominativi dei **periti**, dei **consulenti tecnici** e delle persone imputate in un procedimento connesso **[3]**

In pratica, nella lista che ciascuna **parte processuale** deve (o meglio, può) depositare devono comparire non soltanto le persone che hanno assistito ai fatti (i testimoni), ma anche gli esperti che, grazie alle proprie conoscenze tecniche, possono fornire un contributo particolarmente qualificato (i periti, da parte del **pubblico ministero**; i consulenti tecnici, da parte della **difesa**).

Inoltre, nella lista testi devono essere inserite anche le persone imputate in un **procedimento connesso** a quello per il quale si procede: queste ultime, poiché sotto giudizio in una causa diversa, potranno essere sentite solo con l'assistenza obbligatoria di un difensore.

Come si scrive una lista testimoniale?

La lista testi va redatta tenendo presente tutto quanto sinora detto. La legge non prescrive particolari formalità: sarà pertanto sufficiente un semplice documento, rivolto al giudice a cui è stato affidato il procedimento, con cui si chiede l'ammissione dei testimoni, dei periti o dei consulenti tecnici indicati.

Il nominativo di ciascun testimone deve essere seguito dall'indirizzo di residenza e dalle **circostanze** su cui deve vertere l'esame: l'obbligo delle parti, quindi, non riguarda solamente quello di anticipare i nomi dei propri testi, ma anche di informare su quali circostanze verteranno le domande che verranno loro fatte.

In fondo all'articolo, troverai un **facsimile** di lista testimoniale.

Quando depositare lista testi nel processo penale?

La legge dice che le parti che intendono avvalersi di **testimoni**, periti e consulenti tecnici devono depositare, **almeno sette giorni prima** della data fissata per il dibattimento, una lista ove si chiede al giudice l'ammissione di questi mezzi di prova.

Questo significa che il **deposito lista testi** nel processo penale deve avvenire almeno sette giorni prima rispetto alla data presente nel decreto di rinvio a giudizio (o del decreto di citazione diretta a giudizio o, comunque, del provvedimento che stabilisce la data della **prima udienza**).

Il termine anzidetto è previsto a pena di **inammissibilità**: chi deposita la lista testi sei giorni prima, quindi, non potrà avvalersi dei testimoni indicati nel proprio atto. Ciò però non è sempre vero; vediamo perché.

Deposito lista testi nel caso di rinvio dell'udienza

Secondo la giurisprudenza, le parti possono depositare la propria lista testi derogando al limite dei sette giorni prima dell'udienza stabilita se, in tale data, il giudice dispone il **mero rinvio**, senza compiere alcuna altra attività processuale [4].

Detto in parole povere, se alla prima udienza non vengono compiuti neanche gli atti introduttivi e il dibattimento resta ancora nella **fase preliminare**, la parte che non abbia ancora provveduto al deposito della propria lista testi è abilitata a presentarla in vista della prossima udienza. Secondo i giudici, poiché è rilevante il momento in cui s'instaura effettivamente il contraddittorio tra le parti, anziché quello della data indicata nel decreto di citazione a giudizio, l'esatto momento processuale a cui ancorare il termine dei sette giorni prima dell'udienza è rappresentato dalla **data di effettiva trattazione** del processo in dibattimento.

Dove depositare lista testi penale?

Abbiamo visto quando depositare la lista testi penale; vediamo ora dove depositarla concretamente. Si tratta di un quesito molto semplice: la lista testi, nel processo penale, va depositata presso la **cancelleria del giudice** a cui è stata attribuita la trattazione della causa.

A voler essere più precisi, la cancelleria ove si provvede al deposito della lista testi è quella della sezione penale cui appartiene il giudice. Ogni tribunale, infatti, è suddiviso in sezioni, civili e penali: ad ogni sezione corrisponde una cancelleria, cioè un ufficio. La lista testi va depositata presso la cancelleria della sezione di appartenenze del giudice che dovrà istruire il processo.

Il deposito della lista testi della parte civile

Il **deposito della lista testi della persona offesa** che intende costituirsi parte civile è un po' più complesso. La vittima che sia anche danneggiata dal reato può costituirsi parte civile nel processo penale al fine di chiedere il risarcimento del danno patito. La costituzione può avvenire direttamente alla prima udienza utile (udienza preliminare oppure la prima udienza di citazione a giudizio) o, in alternativa, mediante deposito dell'atto di costituzione nella cancelleria del giudice competente, prima del giorno fissato per la prima udienza.

Ora, il problema è che, a rigore, la vittima di un reato diviene **parte processuale** a tutti gli effetti solamente con la costituzione ammessa dal giudice; se la costituzione avviene direttamente in giudizio, però, si perderebbe il diritto all'ammissione dei propri testi: come detto, infatti, la lista testi va depositata almeno sette giorni prima dell'udienza.

Da tanto deriva che, se la parte civile vuole depositare una regolare lista testi, dovrà costituirsi non nell'udienza stessa, bensì al di fuori e prima di essa, mediante deposito in cancelleria.

Questo tipo di costituzione, però, presuppone una serie di adempimenti: l'atto di costituzione depositato in cancelleria va notificato, in **copia conforme**, alle altre parti processuali, con conseguente dispendio di tempo e risorse (diritti di

cancelleria per la copia conforme e spese di notifica).

Questo è l'unico modo per essere certi che la propria lista testi, depositata sette giorni prima dell'udienza, venga poi ammessa dal giudice: ed infatti, la costituzione prima dell'udienza fa sì che, al momento della celebrazione del processo, la parte civile sia già costituita e, pertanto, sia già parte processuale a tutti gli effetti.

Deposito lista testi mediante fax

Sebbene la legge non disponga nulla al riguardo, la giurisprudenza di legittimità [5] sembra ammettere senza eccezioni il **deposito lista testi penale a mezzo fax**.

Deposito lista testi a mezzo raccomandata e pec

La giurisprudenza [6] sembra ammettere anche il deposito della lista testi avvenuto **a mezzo raccomandata**, in quanto strumento ritenuto idoneo a certificare l'identità del mittente; d'altronde, la raccomandata è sufficiente per l'espletamento di formalità ben più significative, quale la presentazione dell'atto d'impugnazione.

Al contrario, la Corte di Cassazione esclude l'ammissibilità del deposito della lista testimoniale avvenuto a mezzo **posta elettronica certificata** [7].

Lista testi: quando viene ammessa?

Le persone indicate nella lista depositata non diventano testimoni in maniera automatica: perché i nominativi riportati possano rientrare tra i mezzi di prova occorre che il giudice **autorizzi con decreto la citazione** dei testimoni. In altre parole, è il giudice che decide sull'ammissione dei testimoni.

Secondo la legge, il giudice non può ammettere le **testimonianze vietate** dalla legge (ad esempio, quelle indirette) e quelle manifestamente sovrabbondanti, superflue e irrilevanti. Il giudice, quindi, valutate le liste testi depositate dalle parti, può decidere di non ammetterle in tutto o solamente in parte se ritiene che esse facciano riferimento a testimonianze inammissibili.

Ovviamente, non è ammissibile nemmeno la lista testi presentata con ritardo, a meno che non ricorra l'ipotesi del rinvio dell'udienza, come visto qualche paragrafo più sopra.

Possono essere ammessi testimoni non presenti nella lista?

Abbiamo detto che ogni parte processuale (il magistrato del pubblico ministero, la difesa dell'**imputato** nonché quella della parte civile e del responsabile civile) non possono presentare testimoni che non siano indicati preventivamente nella lista testimoniale depositata almeno sette giorni prima dell'udienza.

A questa regola fanno eccezione i testimoni, i periti e i consulenti tecnici chiamati a deporre a **prova contraria** in riferimento alle circostanze indicate dalle controparti nelle proprie liste.

Inoltre, è possibile sentire testimoni non inseriti nella lista testi quando, al termine dell'istruttoria, emerga la necessità di sentire una o più persone non individuate nelle liste delle parti. Spieghiamo meglio questi due casi.

Ammissione testi prova contraria

Quando una parte deposita la lista testi, deve indicare anche le **circostanze** sulle quali i testimoni dovranno rispondere; è possibile che una di queste circostanze sia particolarmente importante e possa risultare determinante per l'esito del processo. Per tale ragione, le altre parti processuali potrebbero avere interesse a "smontare" le dichiarazioni rese su questa circostanza: per poterlo fare hanno bisogno di una **contro-testimonianza**. Un esempio può chiarire quanto appena illustrato.

Riprendiamo il caso del furto in abitazione riportato all'inizio dell'articolo: l'appartamento di Tizio viene svaligiato; si viene a scoprire che Caio, vicino di casa, ha visto Sempronio entrare furtivamente. Caio viene citato come teste dal p.m. affinché deponga su questo specifico punto, e cioè sul fatto di aver visto Sempronio entrare in casa di Tizio. Ebbene, in un caso del genere, la difesa di Sempronio potrebbe chiamare a testimoniare, anche a prescindere dalla propria lista testi, il sig. Mevio il quale, sulla specifica circostanza, può invece affermare che Caio non poteva aver visto Sempronio compiere il furto perché, al momento

del delitto, era con lui al bar a bere una birra.

Ammissione di nuovi testimoni

Secondo la legge **[8]**, terminata l'acquisizione delle prove richieste dalle parti, il giudice, se risulta **assolutamente necessario**, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova e, dunque, anche di **nuovi testimoni**. Facciamo un esempio.

Durante l'**istruttoria dibattimentale** (in pratica, durante il processo), diversi testimoni fanno il nome di un individuo che non compare nelle liste testimoniali di alcuna parte processuale. Al termine, poiché sembra importante al giudice, ai fini della decisione finale, sentire anche questa persona più volte richiamata dai testi, può disporre d'ufficio la citazione della medesima. La citazione può anche essere sollecitata da una delle parti processuali (dal p.m. o dall'imputato, ad esempio): alla fine, però, è sempre il giudice a decidere liberamente.

Note

[1] Art. 194 cod. proc. pen. **[2]** Art. 195 cod. proc. pen. **[3]** Art. 468 cod. proc. pen. **[4]** Cass., sent. n. 42058 del 14.10.2010 (data deposito 26.11.2010). **[5]** Cass., sent. n. 15796 del 23.02.2017 (data deposito 29.03.2017). **[6]** Cass. pen. n. 44978 del 19.09.2014. **[7]** Cass., sent. n. 6883 del 14.02.2017. **[8]** Art. 507 cod. proc. pen. *Autore immagine: Pixabay.com*